C.T. Prov. Parma 16.2.2016 n. 101/7/16 Data: 24.3.2016 8:36:39

Sistema Integrato

C.T. Prov. Parma 16.2.2016 n. 101/7/16

FATTO E DIRITTO

Alfa s.r.l. impugna il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Parma e la relativa cartella di pagamento notificatale in relazione al detto ruolo.

L'imposta comminata riguarda IVA ed IRAP anno 2013.

La società -in liquidazione- aveva avanzato domanda di pagamento rateale, che l'Ufficio aveva accolto.

Iniziò pertanto i pagamenti, versando la prima rata. Tuttavia, prima dello scadere della data di pagamento della seconda- 2.2.2015- LAR depositava al Tribunale di Parma ricorso per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo cd. "con prenotazione".

Nel piano presentato ex lege da LAR è stato previsto il pagamento integrale del credito erariale quanto al capitale, oltre sanzioni al 10% ed interessi.

La società ricorrente espone che il principio della par condicio creditorum non consente all'Agenzia delle Entrate, per il tramite di Equitalia agente riscossore, di inoltrare azioni esecutive ex art. 168 L.F. Rimarca che il piano presentato precede di vari mesi (27.4.2015) la notifica della cartella (1.7.2015).

Sostiene che non può operare la previsione contenuta nell'art. 3-bis DLgs. 462/97, nel quale il legislatore punisce il mancato pagamento anche di una sola rata, autorizzando l'Ente riscossore a procedere esecutivamente.

La medesima tesi è dichiarata in relazione ad IRAP. I due ricorsi sono stati riuniti con ordinanza del 2.11.2015 per connessione oggettiva e soggettiva.

LAR s.r.l. aveva avanzato istanza cautelare che la Commissione aveva accolto, in assenza della convenuta.

Da parte sua l'Agenzia delle Entrate, costituendosi nella fase di merito, si opponeva alle istanze inoltrate da controparte. Rilevava che la notificazione della cartella esattoriale non equivale ad introduzione dell'azione esecutiva- e pertanto ne è ammissibile la notifica in pendenza di procedura concorsuale- ed aggiungeva che, contrariamente a quanto sostenuto da LAR, l'aggio contestato ha diritto di essere inserito nella cartella.

Aggiungeva che il tipo di concordato proposto è azione rimessa alle scelte dell'imprenditore, ovvero alla sua discrezionalità. La procedura iniziata non riveste carattere pubblicistico fino al suo- eventuale- accoglimento. Ciò conferisce al fisco il diritto di esigere le sanzioni connesse al mancato pagamento delle rate

La Commissione in punto osserva che, in effetti, la totale remissione dell'accesso alla procedura in capo al contribuente, nella fattispecie, può suggerire il sospetto di abuso del diritto. Tuttavia, alla luce della specificazione del contenuto del principio appena ricordato, espresso nell'art. 10-bis L. 27.7.2000 n. 2 così come introdotto dalla L. 11.3.2014 n. 23, il quale ravvede l'abuso in "una o più operazioni prive di sostanza economica (...)" le quali "(...) pur nel rispetto delle norme fiscali realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti", la fattispecie sfugge a tale concetto. Infatti LAR s.r.l. si è impegnata ad assolvere l'incombente dovuto al fisco ed è stata obbligata - anche se dietro sua scelta, che peraltro il Legislatore le consente- a sospendere i pagamenti di qualsivoglia natura per non violare la par condicio creditorum.

Tanto premesso, alla Commissione compete, avendo rigettato le eccezioni formali proposte dall'Agenzia convenuta, l'esame dei rilievi nel merito.

Quanto all'istanza di annullamento degli atti, essi non sono stati contestati nell'an debendi, salvo che per la parte accessoria.

Il credito del fisco va pertanto ritenuto fondato, ma limitatamente alla misura del capitale e delle sanzioni al 10% - nessuna somma per interessi - quale credito ammissibile nella

procedura pendente, di cui la ricorrente ha fornito ampia prova documentale (non contestata dalla convenuta).

Resta fermo il divieto per Equitalia, quale mandataria dell'Agenzia delle Entrate, di procedere esecutivamente contro LAR, salvo diverse vicende giudiziarie che autorizzino altre iniziative. La complessità della vicenda autorizza la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

In accoglimento parziale del ricorso, riduce le pretese erariali, fissando le sanzioni nella misura del 10% ed eliminando gli interessi. Compensa le spese.